

## **All. A)**

### **CONVENZIONE**

**Tra il Comune di Zevio e le Scuole Paritarie dell'Infanzia "A. e G. Meneghini" di Zevio capoluogo, "M. Strambini" di Santa Maria e "Paolo VI" di Perzacco per l'anno 2021-2022**

### **CONSIDERATO CHE**

La Famiglia prima e principale responsabile dell'educazione dei propri figli, ha diritto alla necessaria collaborazione per espletare tale funzione educativa;

Le Scuole dell'Infanzia hanno origine popolare e svolgono una funzione educativa e sociale secondo gli indirizzi formativi determinati dai singoli Statuti elaborati secondo gli orientamenti della F.I.S.M. (Federazione Italiana Scuole Materne);

Il protocollo d'intesa tra A.N.C.I. Sezione del Veneto e F.I.S.M. stipulato il 28.06.2006 nel quale sono stati esplicitati i principi politici amministrativi, storici e sociali che giustificano la regolamentazione organica dei rapporti tra Enti locali e Scuole dell'Infanzia paritarie autonome;

Le Scuole dell'Infanzia operano nel contesto di una tradizione pluriennale e svolgono un pubblico servizio senza fini di lucro e tale servizio, a tutti gli effetti, è paritario rispetto ad analoghe strutture statali e comunali (sentenza del Consiglio di Stato n. 731 del 13.10.1984) ed è essenziale per il Comune di Zevio;

Riconosciuta l'autonomia didattica ed educativa (DPR 275/1999) delle Scuole dell'Infanzia Autonome la cui funzionalità è garantita dall'autorizzazione ottenuta con il riconoscimento di Scuola Materna paritaria ai sensi della Legge n. 62 del 10/3/2000;

Indicazioni nazionali per il curriculum D.M. 254 del 16/11/2012 della scuola dell'infanzia e del primo ciclo d'istruzione.

Tenuti presenti il principio enunciato dall'art. 33, comma quarto, della Costituzione Italiana, la sentenza del Consiglio di Stato sopra citata, la risoluzione del Parlamento Europeo del 14.03.1984 e le Leggi Regionali n. 23 del 03.04.1980 e s.m., n. 31 del 02.04.1985 e n. 26 del 10.07.1986 come modificate dalla Legge n. 23 del 30 marzo 1990, n. 11 del 13.4.2001 art. 138 bis e la Legge n. 6 del 25.2.2005 art. 6;

Il Comune riconosce la famiglia quale realtà fondamentale per l'educazione dei figli.

La stessa ha:

- Il diritto e il dovere di educarli in conformità alle proprie convinzioni morali., religiose e sociali e dei principi etico-morali che regolano ogni civile convivenza;
- il diritto di trovare tutta la collaborazione necessaria ad espletare tale dovere educativo;

- il diritto di compiere scelte educative libere per i propri figli, nel rispetto del pluralismo culturale ed ideale della nostra società

## **STIPULA**

con le Scuole Paritarie dell'Infanzia “ Scuola Materna Angelo e Giuseppina Meneghini” di Zevio, Piazza Santa Toscana 5 C. F. 80013960234 P.IVA 01543830234 ; “Maddalena Strambini“ di Santa Maria di Zevio Via Primo Maggio 68 C.F. 80009300239 P.IVA 01540630231, “ Scuola Materna Paolo VI” di Perzacco di Zevio Via Corso 106 C.F. 80025100233 P.IVA 01551900234 “, rappresentati dai rispettivi Presidenti, la presente convenzione .

### ***Art. 1***

#### ***Ente Gestore***

Le Scuole Paritarie dell'Infanzia sono amministrate da Comitati di Gestione costituiti ed eletti secondo la normativa degli statuti delle rispettive Associazioni di Genitori.

L'Amministrazione Comunale all'interno del Comitato di Gestione è rappresentata da un proprio Consigliere delegato dal Sindaco con diritto di partecipazione e di voto a tutte le riunioni dei Comitati di Gestione e con il compito di seguire l'attività finanziaria e gestionale.

Nell'ipotesi di gestione straordinaria durante la quale non sono presenti gli organi amministrativi del Comune, la funzione del Consigliere indicata al comma 2 del presente articolo viene espletata dal Dirigente del Settore Scuola.

### ***Art. 2***

#### ***Iscrizioni alle Scuole***

Le Scuole accolgono indistintamente tutti i bambini i cui genitori ne facciano richiesta , purchè in possesso dell'età prescritta dalla normativa vigente in conformità ai cicli dell'istruzione obbligatoria

Le Scuole convenzionate accolgono tutti i portatori di handicap. Il personale qualificato di assistenza dovrà essere garantito dall'Unità Socio Sanitaria Locale.

### ***Art. 3***

#### ***Sede delle Scuole***

Per l'attività didattica e ricreativa delle Scuole dell'Infanzia gli enti gestori utilizzano i fabbricati con annessi spazi e pertinenze di proprietà delle rispettive parrocchie.

### ***Art. 4***

## ***Manutenzione ed attrezzatura delle Scuole***

E' compito degli enti gestori provvedere alla manutenzione ordinaria degli immobili di cui all'articolo precedente, al riscaldamento, all'illuminazione, alla dotazione ed alla manutenzione dei mobili, alle attrezzature igieniche, al materiale didattico occorrente per le attività educative, nonché alla provvista di ogni altra cosa necessaria al funzionamento delle Scuole.

Le strutture, le attrezzature ed i locali delle Scuole dell'Infanzia devono essere idonei e funzionali alle esigenze didattico-formative previste dall'autorizzazione e dalla vigilanza dell'autorità scolastica competente.

### ***Art. 5***

#### ***Calendario scolastico***

Le Scuole dell'Infanzia, in conformità a quanto stabilito dall'Autorità scolastica competente, sono tenute all'osservanza del calendario scolastico stabilito da detta Autorità e di quello previsto dal Contratto di Lavoro Nazionale F.I.S.M.

### ***Art. 6***

#### ***Personale della Scuola***

Il personale insegnante e quello ausiliario, laico e/o religioso, è assunto ad ogni effetto dall'Ente Gestore secondo le qualifiche necessarie e nel rispetto delle norme, del trattamento economico e delle direttive previste dal Contratto Collettivo F.I.S.M. e dalle norme di legge vigenti che regolano la materia.

Il personale educativo e docente deve essere in possesso del titolo di studio richiesto dalla normativa vigente. I rapporti con l'eventuale personale religioso sono regolati da apposite convenzioni tra Scuola dell'Infanzia ed Istituti di appartenenza di detto personale.

### ***Art. 7***

#### ***Assicurazione degli alunni contro l'infortunio***

L'Amministrazione delle Scuole dovrà procedere all'assicurazione degli alunni contro gli infortuni possibili durante la permanenza dell'alunno nella scuola e durante il trasporto degli stessi, comprese le operazioni di salita e discesa dallo scuolabus nonché durante lo svolgimento di tutte le iniziative organizzate dalle Scuole, anche al di fuori delle proprie strutture.

### ***Art. 8***

#### ***Tabella Dietetica***

La somministrazione della refezione sarà effettuata secondo una tabella dietetica di massima, approvata dalla competente dell'U.L.S.S.

## **Art. 9**

### ***Contributo annuo del Comune per bambino***

L'Amministrazione Comunale, a titolo di concorso spese della gestione delle Scuole dell'Infanzia paritarie al fine di rendere meno gravoso l'onere per le famiglie, eroga un contributo procapite uguale per tutti i bambini residenti a Zevio, qualsiasi sia la Scuola dell'infanzia cui risultano iscritti in regola con la normativa vigente.

**Per l'anno 2021** detto contributo è previsto in due tranches secondo il seguente importo e modalità:

- Una prima trancia pari ad € **550,00** procapite a tutti i bambini residenti a Zevio e risultanti iscritti alla data del **31.12 dell'anno precedente**; la liquidazione avverrà entro il mese di settembre.
- Una seconda trancia pari ad € 600,00 procapite a tutti i bambini residenti a Zevio e risultanti iscritti alla data del **30.09 dell'anno corrente**; la liquidazione avverrà entro il mese di dicembre

**Per l'anno 2022** detto contributo è previsto in due tranches secondo il seguente importo e modalità:

- Una prima trancia pari ad € **600,00** procapite a tutti i bambini residenti a Zevio e risultanti iscritti alla data del **31.12 dell'anno precedente**; la liquidazione avverrà entro il mese di luglio.
- Una seconda trancia pari ad € 600,00 procapite a tutti i bambini residenti a Zevio e risultanti iscritti alla data del **30.09 dell'anno corrente**; la liquidazione avverrà entro il mese di dicembre

Qualora, per circostanze imprevedibili e che gli Amministratori non potevano prevedere con l'impiego della diligenza e della perizia media, si verifichi un aumento o una diminuzione dei costi di gestione superiore a 1/5 rispetto al contributo, l'Amministrazione Comunale si riserva di integrare lo stesso alle singole scuole, nei limiti della differenza che ecceda il quinto e sempre nei limiti dell'esclusiva disponibilità dello stanziamento del capitolo di Bilancio di riferimento. In ogni caso, tutto ciò dopo che le Scuole dell'Infanzia abbiano provveduto ad un riequilibrio delle rette.

Qualora eventuali disposizioni di Legge a livello statale o regionale modifichino l'attuale sistema di finanziamento delle scuole dell'infanzia paritarie, quanto contemplato nel presente articolo potrà essere oggetto di revisione nei limiti dell'esclusiva disponibilità dello stanziamento del capitolo di riferimento.

## **Art. 10**

### ***Contributo annuo per il trasporto***

L'Amministrazione Comunale, a titolo di concorso delle spese di trasporto alunni sostenute dalle Scuole dell'Infanzia di Zevio Capoluogo e Perzacco contribuisce con un contributo forfettario annuo,

Detto contributo viene fissato complessivamente e per l'intero periodo di vigenza della presente convenzione in € 5.000,00 per la Scuola dell'Infanzia di Zevio capoluogo e in € 3.000,00 per la Scuola dell'Infanzia di Perzacco e verrà liquidato in soluzione unica entro il mese di settembre per l'anno 2021 ed entro il mese di luglio relativamente all'anno 2022.

## **Art. 11**

### ***Contributo annuo per l'insegnante di sostegno e per progetto di ascolto psicologico***

Nel caso di inserimento di bambini portatori di handicap, per i quali sia prodotta apposita certificazione da parte dell'U.L.S.S. ed il cui inserimento comporti l'assunzione o l'impiego di personale educativo dedicato per almeno 10 ore settimanali, sarà riconosciuto uno specifico contributo, previa presentazione di copia del contratto di assunzione o di dichiarazione del legale

rappresentante della scuola.

Nel caso in cui le tre scuole paritarie situate nel territorio comunale di Zevio tramite una con funzione di capofila, mantenessero il progetto di “ ascolto psicologico” con personale specifico – psicologo - per dare sostegno anche con interventi mirati, a docenti e genitori che si trovassero in situazione di difficoltà / disagio in relazione al bambino, viene riconosciuto un contributo complessivo e per l’intero periodo di vigenza della presente convenzione di € 5.000,00. Detto contributo verrà liquidato alla Scuola dell’Infanzia capofila del progetto in soluzione unica, entro il mese di dicembre dell’anno di riferimento.

#### ***Art. 12***

#### ***Erogazione del contributo***

L'erogazione del contributo avverrà secondo le modalità indicate negli art. 9, 10,11.

Eventuali bolli e imposte dovute per legge rimangono a carico delle scuole.

#### ***Art. 13***

#### ***Documentazione***

Le Scuole dell’Infanzia si impegnano a fornire annualmente i seguenti documenti:

- a) il Modello UNICO e relativi bilanci entro il mese successivo alle scadenze previste per la presentazione delle dichiarazioni dovute per legge;
- a) l'elenco nominativo dei bambini iscritti comprensivo di indirizzo divisi per sezioni, alla data del 31 .12. dell’anno precedente, su supporto cartaceo.
- b) l'elenco nominativo dei bambini iscritti comprensivo di indirizzo divisi per sezioni, alla data del 30.09 dell’anno corrente, su supporto cartaceo .

#### ***Art. 14***

#### ***Contributi straordinari***

A seguito di istanze motivate presentate dal Presidente a nome del Comitato di Gestione della Scuola dell’Infanzia, l’Amministrazione, una volta valutata la necessità straordinaria della richiesta, potrà erogare alla singola Scuola un contributo straordinario.

#### ***Art. 15***

#### ***Contributo delle famiglie***

Il contributo a carico delle famiglie è fissato dai Comitati di Gestione in collaborazione con il rappresentante comunale e viene pagato mensilmente dalle stesse.

I comitati stessi si impegnano ad applicare alle famiglie con comprovate e disagiate situazioni

economiche, previa domanda da presentare entro il 30 settembre di ogni anno o su segnalazione dei Servizi Sociali del Comune, riduzioni o esenzioni.

Le riduzioni o le esenzioni sopra indicate saranno a carico della Scuola dell'Infanzia entro il limite massimo del 3% (riferito all'esenzione totale) dei bambini iscritti, in funzione delle indicazioni che verranno emanate con provvedimento dell'amministrazione comunale.

#### ***Art. 16***

#### ***Commissione paritetica***

Allo scopo di stabilire un proficuo rapporto tra le Scuole dell'Infanzia e l'Amministrazione Comunale, di verificare gli adempimenti previsti dalla presente convenzione potrà essere costituita un'apposita commissione di verifica e di coordinamento composta da:

- il Sindaco, quale Presidente, o un suo delegato;
- i tre Presidenti delle Scuole dell'Infanzia;
- l'Assessore Comunale alle Finanze e l'Assessore Comunale alla P.I. o loro delegati

Potrà essere convocata su richiesta di almeno due dei suoi componenti o dal Presidente stesso . La Commissione potrà effettuare, in qualsiasi momento, visite presso le Scuole dell'Infanzia convenzionate al fine di accertare il puntuale rispetto delle clausole contenute nella presente convenzione.

#### ***Art. 17***

#### ***Durata***

La presente convenzione è biennale e decorre dal 1.1.2021 con scadenza 31.12.2022.